



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 21214/110/11/2020 del 17 novembre 2020

Pos. Coll. e Coord. n. 2

Assessore Regionale dell'Energia e
dei Servizi di Pubblica utilità
Dipartimento regionale dell'Energia
Area affari legali e contenzioso
(Rif. nota 12 novembre 2020, n. 37503)

Oggetto: *Attività di controllo in una cava abusiva di materiale lapideo sita nel Comune di Furnari (ME).*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone la nota 27 ottobre 2020, n. 35429 del Distretto Minerario di Catania, con la quale viene relazionato in merito ad accertamento ispettivo, eseguito dal personale U.P.G., su attività estrattiva di materiale lapideo eseguito da soggetto privo delle autorizzazioni prescritte dalla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, su terreno di proprietà altrui.

In tale contesto, si riferisce come siano state irrogate le previste sanzioni amministrative in capo al al titolare della ditta individuale esecutrice dei lavori, in solido con il soggetto titolare del diritto di proprietà sul terreno oggetto dei lavori estrattivi, oltre che il conducente dell'autocarro con il quale è stato allontanato il materiale dal sito oggetto di accertamento.

Alla luce degli scritti difensivi prodotti dal proprietario del fondo, con le quali si ribadisce l'estraneità ai fatti, avendo concesso il terreno in locazione nell'anno 2019, il Richiedente chiede l'avviso di questo ufficio in ordine alla permanenza della responsabilità in solido in capo allo stesso.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare) in favore dell'Amministrazione centrale della Regione e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, non potendosi sostituire, all'Amministrazione attiva, nel dovere di quest'ultima di provvedere.

Nella fattispecie in esame, più che di quesiti tesi a risolvere dubbi relativi all'interpretazione od all'applicazione del diritto, si tratta di aspetti dell'azione amministrativa nel suo concreto, sui quali questo Ufficio non può essere chiamato a svolgere alcuna funzione di ausilio tecnico-giuridico.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente all'interpretazione delle leggi di riferimento.

3. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 127/1980, nei casi in cui viene rilevato l'esercizio non autorizzato dell'attività di escavazione, ordinata la immediata sospensione dei lavori, è disposta l'applicazione a carico del trasgressore della sanzione amministrativa all'uopo prevista. Alla riscossione delle somme si provvede con le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m. e i.

La lettura coordinata di tale disposizioni porta a ritenere che, anche se il soggetto colpito dalla sanzione sia colui che materialmente sia stato individuato quale trasgressore della disposizione regionale - confermando il principio per cui l'illecito amministrativo possa configurarsi anche a carico di soggetto diverso dal proprietario del fondo in cui

l'abusiva estrazione è avvenuta¹ - vige comunque il principio generale della solidarietà di cui all'art. 6 della legge n. 689/81.

In forza di tale norma, infatti: *“Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione (...) è obbligato in solido con l'autore della violazione se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà (...)”*.

Ecco pertanto, che pur rimanendo confermata la struttura penalistica della responsabilità per l'illecito, quella solidale è costruita come obbligazione di natura civilistica a garanzia del credito sanzionatorio. Nella sostanza è stato sancito l'interesse a ricevere il pagamento della sanzione da qualcuno, per non lasciare impunito l'illecito, ferma restando la colpevolezza della sola persona fisica autrice o coautrice della condotta antidoverosa.

Tali soggetti andranno, infatti, distintamente e separatamente riportati sul processo verbale redatto dagli Agenti accertatori, alle relative voci *“contravventore”* e *“obbligato in solido”*.

Orbene, in base al principio sancito nella norma sopra indicata la presunzione di responsabilità (civilistica) del proprietario di un bene vale tutte le volte in cui non venga fornita la prova precisa che il medesimo sia stato utilizzato per il compimento dell'illecito contro la sua volontà.

Ciò posto, ogni ulteriore e connessa valutazione, sulla base degli elementi all'uopo forniti, non può che essere rimessa a codesta Amministrazione.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

¹ Cfr Cassazione Civile n. 10113/2000.

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

*F.to Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

*F.to Avv. Giovanni Bologna

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993